

## Legge federale sulle misure economiche esterne

del 25 giugno 1982 (Stato 1° maggio 2007)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri;

visti gli articoli 28 e 29 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 1981<sup>2</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1** Protezione da ripercussioni di misure estere o di condizioni straordinarie all'estero

Se, a causa di misure estere o di condizioni straordinarie all'estero, il traffico svizzero delle merci, dei servizi o dei pagamenti dovesse subire ripercussioni tali da risultarne danneggiati interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigano,

- a. sorvegliare, assoggettare a permesso, limitare o proibire l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il traffico dei servizi;
- b. disciplinare il traffico dei pagamenti con determinati Paesi e all'occorrenza ordinare la riscossione di contributi per far fronte alle perturbazioni nel traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti causate dalla fluttuazione dei prezzi o della moneta.

### **Art. 2** Applicazione provvisoria di accordi

Per tutelare interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può applicare provvisoriamente accordi, non sottostanti al referendum, sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti. In caso d'urgenza, può farlo anche se questi accordi prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale.

### **Art. 3**<sup>3</sup> Esecuzione di accordi; acquisizione e prova dell'origine

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie per l'esecuzione degli accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti.

<sup>2</sup> Emana prescrizioni sull'acquisizione e la prova dell'origine delle merci.

RU 1982 1923

<sup>1</sup> [CS 1 3]. Vedi ora gli art. 101 e 133 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

<sup>2</sup> FF 1982 I 57

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. 20 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.0).

**Art. 4** Collaborazione di organizzazioni e di istituzioni

<sup>1</sup> Il Consiglio federale e i dipartimenti possono affidare l'esecuzione di misure giusta l'articolo 1 e l'applicazione di accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti a organizzazioni e a istituzioni, in particolare a quelle dell'economia.

<sup>2</sup> Queste organizzazioni e istituzioni sottostanno a tal fine alla vigilanza e alle istruzioni del Consiglio federale o delle unità amministrative da esso designate.

<sup>3</sup> Gli organi e gli agenti di queste organizzazioni e istituzioni sottostanno alle disposizioni concernenti la responsabilità penale e finanziaria, nonché l'obbligo del segreto dei funzionari federali.

**Art. 5** Emolumenti

Il Consiglio federale può riscuotere emolumenti al fine di coprire i costi d'esecuzione e conferire la stessa facoltà alle organizzazioni e istituzioni incaricate. Le tariffe degli emolumenti devono essere approvate dal Dipartimento competente.

**Art. 6** Protezione giuridica

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può prevedere che il ricorso interposto contro le decisioni prese in virtù di disposizioni esecutive della presente legge sia preceduto da un procedimento d'opposizione.

<sup>2</sup> ...<sup>4</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>5</sup>

**Art. 7** Disposizioni penali<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola le disposizioni esecutive della presente legge, è punito con la multa fino a 100 000 franchi. Se l'infrazione è intenzionale, il giudice può pronunciare inoltre, nei casi gravi, la detenzione fino a un anno.

<sup>2</sup> Il tentativo e la complicità sono punibili. Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>7</sup> sul diritto penale amministrativo.

<sup>3</sup> L'azione penale si prescrive in ogni caso in sette anni.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Abrogato dal n. 141 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

<sup>5</sup> Introdotto dal n. 64 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 288; FF **1991** II 413).  
Abrogato dal n. 141 dell'all. alla L del 17 giu. 2005

sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

<sup>6</sup> A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2–6 del Codice penale (RS **311.0**), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU **2006** 3459).

<sup>7</sup> RS **313.0**

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4097; FF **2006** 1709).

<sup>4</sup> Le infrazioni alla legge federale del 1° ottobre 1925<sup>9</sup> sulle dogane sono giudicate esclusivamente secondo le disposizioni penali e di procedura previste da quella legge, anche se l'infrazione costituisce una fattispecie secondo il presente articolo.

<sup>5</sup> Le infrazioni alle prescrizioni sull'acquisizione e la prova dell'origine delle merci sono perseguite secondo le disposizioni penali emanate dal Consiglio federale. Per la falsificazione di attestazioni dell'origine e operazioni analoghe il Consiglio federale può comminare la detenzione.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> È riservato in ogni caso il perseguimento penale conformemente alle disposizioni speciali del Codice penale svizzero<sup>11</sup>.

#### **Art. 8** Procedura penale

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni soggiacciono alla giurisdizione penale federale. È riservato l'articolo 7 capoversi 4 a 6.

#### **Art. 9** Audizione di commissioni consultive

<sup>1</sup> Per i problemi essenziali della politica economica esterna il Consiglio federale sente il parere della Commissione per la politica economica<sup>12</sup> da esso istituita.

<sup>2</sup> I problemi concernenti anche la cooperazione internazionale allo sviluppo sono trattati durante sedute comuni della commissione consultiva di politica economica esterna e della commissione per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

#### **Art. 10** Rapporti e approvazione

<sup>1</sup> Almeno una volta all'anno, il Consiglio federale fa rapporto all'Assemblea federale sui problemi importanti di politica economica esterna. La pertinente gestione è tuttavia approvata durante la discussione del rapporto annuo di gestione del Consiglio federale.

<sup>2</sup> Inoltre, il Consiglio federale presenta un rapporto all'Assemblea federale, entro sei mesi, se ha preso misure giusta l'articolo 1 oppure se applica provvisoriamente accordi giusta l'articolo 2. Fondandosi su questo rapporto, l'Assemblea federale decide in merito al mantenimento, al completamento o alla modificazione delle misure e all'approvazione degli accordi.

<sup>3</sup> In questi rapporti, il Consiglio federale può sottoporre all'approvazione dell'Assemblea federale altri accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti.

<sup>9</sup> [CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1397 art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857 all. n. 7, 1980 1793 n. I 1, 1992 1670 n. III, 1994 1634 n. I 3, 1995 1816, 1996 3371 all. 2 n. 2, 1997 2465 all. n. 13, 2000 1300 art. 92 1891 n. VI 6, 2002 248 n. I 1 art. 41, 2004 4763 all. n. II 1, 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. 20 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.0).

<sup>11</sup> RS 311.0

<sup>12</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

<sup>4</sup> I rapporti sulla politica economica esterna sono corredati dei rendiconti annuali fondati su:

- a. l'articolo 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986<sup>13</sup> sulla tariffa delle dogane;
- b. l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974<sup>14</sup> sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati;
- c. l'articolo 4 capoverso 2 del decreto del 9 ottobre 1981<sup>15</sup> sulle preferenze tariffali.<sup>16</sup>

#### **Art. 11** Disposizioni finali

<sup>1</sup> Le prescrizioni esecutive del decreto federale del 28 giugno 1972<sup>17</sup> sulle misure economiche esterne rimangono in vigore, sempreché non siano abrogate prima della scadenza di questo decreto.

<sup>2</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>3</sup> Essa entra in vigore il 1° gennaio 1983.

<sup>13</sup> RS **632.10**

<sup>14</sup> [RU **1976** 927, **1995** 4796, **2006** 4097 n. I 2, RU **2018** 3933 art. 5]. Ora: l'art. 3 della LF del 15 dic. 2017 sull'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS **632.111.72**).

<sup>15</sup> RS **632.91**

<sup>16</sup> Introdotta dal n. I 4 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4097; FF **2006** 1709).

<sup>17</sup> [RU **1972** 2251]